

La forma di volta in volta maschile o femminile si applica per analogia sempre anche all'altro genere.

## **I Denominazione e sede**

### **Articolo 1**

- 1.1 Con il nome di PRO BAHN SVIZZERA si costituisce un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 La sede dell'associazione è presso il domicilio del presidente.
- 1.3 L'associazione è apartitica e aconfessionale.

## **II Scopo**

### **Articolo 2**

- 2.1 L'associazione PRO BAHN SVIZZERA è da intendersi come rappresentanza degli interessi dei clienti dei mezzi di trasporto pubblici. Il suo obiettivo supremo è l'opportuno soddisfacimento delle esigenze di mobilità tenuto conto della veridicità dei costi dei trasporti e delle esigenze derivanti dalla pianificazione territoriale e dalla protezione dell'ambiente.
- 2.2 PRO BAHN SVIZZERA cerca e cura la collaborazione con le autorità competenti, le imprese di trasporto e le organizzazioni analoghe in Svizzera e all'estero.
- 2.3 PRO BAHN SVIZZERA si impegna in favore di una pianificazione aziendale e dell'infrastruttura a medio e lungo termine nei trasporti pubblici. L'associazione prende posizione in merito ai relativi concetti e orari e all'occorrenza ne elabora di suoi.
- 2.4 Per l'attuazione dei propri obiettivi l'associazione può influire direttamente sui processi decisionali a livello politico.

## **III Affiliazione**

### **Articolo 3**

- 3.1 Sono membri dell'associazione persone fisiche o giuridiche che sono membri di una sezione riconosciuta. I soci che abitano all'estero possono scegliere liberamente la sezione a cui desiderano appartenere.
- 3.2 L'adesione avviene tramite pagamento della quota annuale. L'affiliazione inizia con il pagamento della prima quota annuale e si estingue in caso di mancato pagamento della quota annuale.
- 3.3 L'uscita dall'associazione avviene contestualmente all'uscita dalla sezione. Non si ha alcun diritto al rimborso delle quote sociali già versate né a parte del patrimonio sociale.

## **Articolo 4**

4.1 Le sezioni sono associazioni a loro stanti ai sensi dell'art. 66 e segg. del Codice civile svizzero.

4.2 Sono attualmente sezioni riconosciute

- a) la sezione Svizzera Centrale
- b) la sezione Svizzera Orientale
- c) la sezione Espace Mittelland
- d) la sezione Zurigo
- e) la sezione Svizzera Nordoccidentale
- f) la sezione Ticino

4.3 Tramite delibera dell'assemblea dei delegati è possibile fondare e riconoscere nuove sezioni. Si rinuncia in tal caso all'adeguamento dell'art. 4.2 degli statuti.

4.4 L'assemblea dei delegati può privare dal riconoscimento le sezioni che contravvengano comprovatamente agli obiettivi e interessi (art. 2 degli statuti) dell'associazione. In caso di ritiro del riconoscimento, la sezione interessata non ha alcun diritto al patrimonio sociale.

## **IV Mezzi**

### **Articolo 5**

Per l'adempimento dei propri compiti l'associazione riscuote dai propri soci una quota annuale.

## **V Organi**

### **Articolo 6**

Sono organi dell'associazione

- a) l'assemblea dei delegati
- b) il direttivo centrale
- c) le ripartizioni
- d) la conferenza dei presidenti di sezione
- e) i revisori dei conti

#### **a) L'assemblea dei delegati**

### **Articolo 7**

7.1 L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione. Viene diretta dal presidente e si svolge, nella forma ordinaria, una volta all'anno. Sono di sua esclusiva competenza:

- a) l'approvazione del verbale delle precedenti assemblee ordinarie o straordinarie dei delegati
- b) l'approvazione del rapporto annuale del direttivo centrale

- c) l'approvazione del conto annuale
- d) il discarico del tesoriere e del direttivo centrale
- e) l'approvazione del preventivo per l'esercizio corrente
- f) la definizione delle quote sociali
- g) la definizione della suddivisione delle quote sociali tra PRO BAHN SVIZZERA e le sezioni
- h) l'elezione del presidente e dei membri del direttivo centrale, dei responsabili delle ripartizioni e dei revisori dei conti nonché dei sostituti per la revisione dei conti
- i) la fondazione e il riconoscimento di una nuova sezione
- j) il ritiro del riconoscimento di una sezione esistente che danneggi gravemente gli obiettivi e interessi dell'associazione
- k) la delibera in merito a ricorsi della conferenza dei presidenti (corrisponde alle richieste respinte dal direttivo centrale ma riproposte all'assemblea dei delegati per una decisione)
- l) la definizione e modifica degli statuti
- m) lo scioglimento dell'associazione

Le richieste dei delegati o delle sezioni presentate al direttivo centrale entro e non oltre sei settimane prima dell'assemblea dei delegati devono essere inserite tra i punti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta riguardi l'area di un'altra sezione, il direttivo centrale è tenuto a sottoporre la richiesta stessa alla sezione interessata al fine di informarla e chiederle un'eventuale presa di posizione. Non è possibile deliberare in merito ad attività non incluse nell'ordine del giorno.

7.2 Sono autorizzati a partecipare all'assemblea dei delegati solo i delegati delle sezioni, i membri del direttivo centrale e i revisori dei conti. All'assemblea dei delegati, ogni delegato e ogni membro del direttivo centrale dispongono di un voto. La delibera avviene con la maggioranza assoluta dei voti validi nella misura in cui la legge o i presenti statuti non prescrivano una maggioranza diversa. Il direttivo centrale può invitare all'assemblea dei delegati membri non aventi diritto di voto o altri ospiti.

7.3 L'invito all'assemblea dei delegati avviene per iscritto. L'invito contiene tutta la documentazione relativa ai punti inclusi nell'ordine del giorno. L'invito deve avvenire al più tardi tre settimane prima della data dell'assemblea. L'assemblea dei delegati raggiunge il quorum se è presente almeno un terzo dei delegati ed è rappresentata la maggioranza delle sezioni. Se manca il quorum, occorre convocare una nuova assemblea dei delegati, che avrà in ogni caso il quorum.

7.4 Ogni delegato rappresenta 50 membri di sezione. Un resto di più di 25 membri dà diritto a un ulteriore posto. Ogni sezione ha diritto ad almeno due delegati. Le sezioni determinano la procedura di elezione dei propri delegati. I membri del direttivo centrale non possono essere contemporaneamente delegati.

7.5 Il direttivo centrale, un quinto dei delegati o un quinto di tutti i membri o almeno due sezioni possono esigere che sia convocata un'assemblea straordinaria dei delegati indicando i punti all'ordine del giorno. Entro tre mesi dalla presentazione di tale richiesta, il direttivo centrale è tenuto a convocare un'assemblea straordinaria dei delegati.

## **b) Il direttivo centrale**

### **Articolo 8**

8.1 Il direttivo centrale è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal tesoriere, dal segretario, dai responsabili delle ripartizioni e da un massimo di altri tre membri. Il presidente e i membri del direttivo centrale vengono eletti dall'assemblea dei delegati. Il direttivo centrale si costituisce autonomamente. Rimane in carica due anni. La rielezione è ammessa.

8.2 Il direttivo centrale si riunisce ogni qualvolta le attività da eseguire lo richiedano. Raggiunge il quorum se è presente la maggioranza dei membri. Ogni membro del direttivo centrale dispone di un voto. In caso di parità di voti, è determinante la decisione del presidente. Il direttivo centrale può emettere delibere circolari che richiedono l'unanimità.

8.3 Il direttivo centrale è l'organo direttivo di PRO BAHN SVIZZERA. Rappresenta PRO BAHN SVIZZERA verso l'esterno e provvede all'attuazione delle delibere adottate dall'assemblea dei delegati.

8.4 In caso di obblighi verso l'esterno, il presidente e/o il vicepresidente e/o un ulteriore membro del direttivo centrale firmano collettivamente a due.

8.5 Il direttivo centrale promuove e coordina la collaborazione tra i singoli organi dell'associazione e informa, in seno alla conferenza dei presidenti, in merito alle attività principali del direttivo centrale.

8.6 Il direttivo centrale è responsabile di definire i confini tra le sezioni. Questo avviene dopo aver sentito la conferenza dei presidenti. In caso di divergenze di opinione tra il direttivo centrale e la conferenza dei presidenti, decide l'assemblea dei delegati.

## **c) Le ripartizioni**

### **Articolo 9**

9.1 Le ripartizioni trattano temi specialistici di interesse nazionale e interregionale all'attenzione del direttivo centrale ai sensi dell'articolo 2 degli statuti.

9.2 I presidenti delle ripartizioni vengono nominati su proposta del direttivo centrale. I responsabili delle ripartizioni sono membri del direttivo centrale. La loro elezione nel direttivo centrale avviene da parte dell'assemblea dei delegati. Sino all'assemblea dei delegati, i responsabili delle sezioni possono svolgere i loro incarichi ad interim.

9.3 La ripartizione si organizza autonomamente per lo svolgimento degli incarichi.

9.4 I temi specialistici vengono accolti dal direttivo centrale o dalla conferenza dei presidenti e assegnati a una ripartizione esistente o a una nuova ripartizione da costituire. Il numero delle ripartizioni non deve essere superiore a cinque.

9.5 I responsabili delle ripartizioni informano il direttivo centrale in merito allo stato di avanzamento dei lavori che determina l'ulteriore modo di procedere.

9.6 Al termine, il direttivo centrale decide dell'ulteriore utilizzo e di un'eventuale pubblicazione dei risultati.

## **d) La conferenza dei presidenti**

### **Articolo 10**

10.1 La conferenza dei presidenti serve a favorire lo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni. Presenta inoltre richieste di trattazione di settori specifici al direttivo centrale, che le accoglie per l'ulteriore elaborazione. Qualora l'ulteriore elaborazione da parte del direttivo centrale non vada nel senso della conferenza dei presidenti, decide se la richiesta deve essere sottoposta alla successiva assemblea dei delegati.

È consentito convocare un'assemblea straordinaria dei delegati ai sensi dell'articolo 7.5 degli statuti.

10.2 I partecipanti alla conferenza dei presidenti sono i presidenti delle sezioni e i membri del direttivo centrale.

I presidenti delle sezioni possono essere rappresentati da sostituti.

Solo i presidenti delle sezioni o i loro sostituti dispongono di un voto e di diritto di voto per le richieste rivolte al direttivo centrale. All'inizio dell'assemblea occorre stabilire chi, in caso di parità di voti, ha doppio diritto di voto. La definizione del diritto di voto deve essere concordata prima dell'inizio della conferenza e deve essere fissata nel verbale. Non può essere modificata durante la seduta. I restanti membri del direttivo centrale partecipano alle trattative in merito a tali richieste con facoltà consultiva.

10.3 La conferenza dei presidenti raggiunge il quorum se è presente almeno metà dei presidenti delle sezioni.

10.4 Se il numero di membri del direttivo centrale presenti alla conferenza dei presidenti ha raggiunto il quorum, il direttivo centrale può all'occorrenza decidere immediatamente di accogliere o respingere la richiesta. Il direttivo centrale può altresì trattare una richiesta in una riunione ordinaria. Successivamente rende quindi nota, eventualmente per iscritto, la decisione.

10.5 La conferenza dei presidenti è convocata e diretta dal presidente di PRO BAHN SVIZZERA, che può essere rappresentato da un sostituto. Deve svolgersi in via ordinaria due volte all'anno. Almeno due dei suoi membri possono richiederne la convocazione.

## **e) I revisori dei conti**

### **Articolo 11**

La carica del revisore dei conti o del sostituto dura due anni. La rielezione è ammessa. I revisori dei conti e i rispettivi sostituti non possono essere al contempo membri del direttivo centrale.

## **VI Responsabilità**

### **Articolo 12**

Degli impegni finanziari dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

## **VII Scioglimento dell'associazione**

### **Articolo 13**

13.1 Solo l'assemblea dei delegati può decidere in merito allo scioglimento dell'associazione.

13.2 L'associazione è sciolta se tre quarti degli aventi diritto di voto presenti lo decidono.

13.3 Se in caso di liquidazione del patrimonio sociale si ha un'eccedenza, l'assemblea dei delegati decide come utilizzarla.

I presenti statuti sono stati deliberati in occasione dell'assemblea dei delegati del 16 aprile 2011 ed entrano in vigore il 17 aprile 2011. Sostituiscono i precedenti statuti del 22 aprile 2006.

Il Presidente a i



Kurt Schreiber

Il Segretario



Hans Rothen